

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2002
concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 *sexies*,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nuovi additivi e nuovi usi di additivi possono essere autorizzati previo esame di una richiesta presentata conformemente all'articolo 4 della direttiva.
- (2) L'articolo 9 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che può essere richiesta un'autorizzazione provvisoria per un nuovo additivo o per l'uso di un nuovo additivo purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 3 bis, lettere b), c), d) ed e), della direttiva e che si sia autorizzati a supporre, considerati i risultati disponibili, che, utilizzato nell'alimentazione degli animali, l'additivo abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). L'autorizzazione provvisoria non deve eccedere quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.
- (3) La valutazione della pratica presentata riguardo alla preparazione di conservanti descritta nell'allegato al presente regolamento dimostra che essa soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis della direttiva 70/524/CEE e può quindi essere autorizzata in via provvisoria per un periodo di quattro anni.

- (4) L'esame della pratica rivela che talune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi. Tale protezione dovrebbe tuttavia essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro ⁽³⁾.
- (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha emesso parere favorevole sulla sicurezza dei conservanti alle condizioni descritte nell'allegato.
- (6) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I al presente regolamento sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

N. (ovvero n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Termine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangimi completi			
«Conservanti»								
1	Benzoato di sodio 140 g/kg Acido propionico 370 g/kg Propionato di sodio 110 g/kg	Composizione degli additivi: Benzoato di sodio: 140 g/kg Acido propionico: 370 g/kg Propionato di sodio: 110 g/kg Acqua: 380 g/kg Principio attivo: Benzoato di sodio, C ₇ H ₅ O ₂ Na Acido propionico, C ₃ H ₆ O ₂ Propionato di sodio, C ₃ H ₅ O ₂ Na	Suini	—	3 300	22 000	Per la conservazione dei cereali che hanno un contenuto di umidità superiore al 15 %	1.8.2006
			Vacche da latte	—	3 000	22 000	Per la conservazione dei cereali che hanno un contenuto di umidità superiore al 15 %	1.8.2006»